

Fattura elettronica facoltativa ma già diffusa

L'obbligo è già previsto nei confronti della Pa. Il set di vantaggi fiscali finora non ha avuto un impatto decisivo

Adempimenti

A volte è la controparte a pretendere il documento in formato digitale

**Matteo Balzanelli
Massimo Sirri**

Mentre si allontana l'estensione dell'obbligo di fattura elettronica ai forfettari, resta il fatto che l'uso dei documenti in formato digitale è già piuttosto diffuso tra i titolari di partita Iva che applicano i regimi agevolati. E questo per obbligo di legge, come è nel caso della fatturazione verso la pubblica amministrazione. Ma anche per una scelta volontaria, secondo quanto afferma la Relazione sull'economia non osservata, allegata alla Nadef: «L'evidenza suggerisce che la fattura elettronica viene già emessa da molti soggetti che pure non vi sarebbero obbligati».

Ciò può accadere per diverse ragioni. In alcuni casi i forfettari hanno a che fare con clienti contrattualmente forti, i quali pretendono di ricevere fatture elettroniche, minacciando altrimenti di rivolgersi a fornitori "ordinari". Del resto, quello delle controparti dei soggetti esonerati dall'e-fattura è un interesse legittimo, di cui tenere conto in una valutazione tecnica complessiva. Per il committente del forfettario, infatti, una doppia gestione delle fatture ricevute dai propri fornitori (il cosiddetto flusso passivo) genera inevitabili complicazioni, anche in termini di obblighi di conservazione.

C'è poi un'altra motivazione che spinge all'uso delle fatture digitali. Si pensi, in particolare, ai quei contribuenti che si appoggiano all'esterno

per l'emissione dei documenti. In effetti, anche i professionisti contabili possono trovare più conveniente gestire in modo uniforme gli adempimenti documentali dei propri clienti (forfettari e non), senza che ciò implichi per loro maggiori costi, potendo anzi verificarsi il contrario. Un'accurata organizzazione della fatturazione elettronica può dunque generare, a regime, risparmi nell'economia degli studi professionali di cui potrebbero beneficiare i clienti.

Vantaggi anche fiscali

Inoltre, il ricorso all'e-fattura può comportare alcuni vantaggi fiscali: anche se l'impressione è che finora non siano stati determinanti nelle scelte dei contribuenti.

Va infatti ricordato che, se l'intero fatturato annuo è documentato da fatture elettroniche, l'operatore forfettario può beneficiare della riduzione di un anno dei termini d'accertamento ai fini delle imposte sui redditi (al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, anziché del quinto anno). Al riguardo, con la risposta 520 del 29 luglio scorso, le Entrate hanno ammesso che non perde il beneficio della riduzione di un anno il soggetto forfettario che sana la violazione di tardiva fatturazione ricorrendo al ravvedimento operoso.

A tutto ciò dovrebbe aggiungersi che, se il forfettario garantisce anche la tracciabilità degli incassi/pagamenti oltre 500 euro, la riduzione dei termini d'accertamento diventa di due anni.

Esiste inoltre la riduzione alla metà delle sanzioni per alcune violazioni dichiarative e degli obblighi strumentali, comprese quelle in materia di fatturazione, se tutte le operazioni (a prescindere dall'importo) avvengono con mezzi tracciati e sono rispettati gli obblighi di segnalazione.

Le fatture dei forfettari sono peraltro naturalmente soggette a imposta di bollo. Il ricorso all'e-fattura può aiutare anche tale adempimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901

